



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE UMBRIA**

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)  
CENTRALINO: 075 5069611  
FAX: 075 5069631



mailbox: [cru@figc.it](mailto:cru@figc.it)

## Stagione Sportiva 2009/2010

Comunicato Ufficiale N° 140 del 16/06/2010

IL COMUNICATO UFFICIALE DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA E' INTEGRALMENTE CONSULTABILE  
PRESSO IL SITO INTERNET DEL COMITATO ALL'INDIRIZZO:

<http://www.figc-cru.it>

### 1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D

#### 1.1. Comunicato Ufficiale N. 178 del 7 giugno 2010

Si pubblica, **in allegato**, il testo integrale del C.U. N. 121/A, della F.I.G.C. inerente le modifiche del titolo VI delle N.O.I.F. e dell'art. 10 del C.G.S..

\*\*\*

#### 1.2. Comunicato Ufficiale N. 179 del 7 giugno 2010

Si pubblica, il testo integrale del C.U. N. 25/CG, della F.I.G.C. inerente il procedimento a carico del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Terni Sig. LONGARINI Massimo.

# **FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 25/CG**

La Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva all'esito della Camera di Consiglio pubblica il testo della decisione assunta nel procedimento esaminato nella riunione del 25 maggio 2010, avente per oggetto:

**DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI MASSIMO LONGARINI, GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 16, DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C., DEGLI ART. 1, COMMA 1, E 28, COMMA 4, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DELL'ART. 10, COMMI 3 E 4, DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C., E DELL'ART. 2, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI APPARTENENTI AGLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA**

**(Nota n. 4311/312 pf 09-10/SP/Seg del 26.01.2010).**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con esposto del 24 marzo 2009, indirizzato impersonalmente alla Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C., il geom. Sergio Vincioni, quale Presidente della ASD Nuova Virgilio Maroso, ha richiamato l'attenzione degli organi federali sulla posizione dell'avv. Massimo Longarini, Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Terni.

Premesso che alla ASD Nuova Virgilio Maroso fa capo, come in precedenza alla ASD Virgilio Maroso, una squadra di calcio in gara nei campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, l'esposto segnala che l'avv. Longarini era difensore legale di fiducia in passato dell'ASD Virgilio Maroso e dell'allora Presidente sig. Marco Moroni, e che, al presente, è avversario della ASD Nuova Virgilio Maroso in quattro giudizi civili pendenti davanti al Tribunale di Terni, e in due di questi come attore.

Ciò rilevato l'esponente, ritenuto che tra la posizione personale e professionale dell'avv. Longarini e la sua veste di Giudice sportivo decretante sanzioni suscettibili di influenzare gli esiti del campionato sussisteva e sussiste un evidente conflitto di interessi, ha chiesto alla Federazione di vagliare il comportamento dell'avv. Longarini e di adottare, se del caso, i provvedimenti più opportuni. Nell'esposto ha riportato un lungo elenco di provvedimenti disciplinari assunti dall'avv. Longarini tra il 18 gennaio 2005 e il 28 novembre 2007.

Con nota del 19 settembre 2009 il Presidente del Comitato Regionale Umbria, esprimendosi per la sussistenza del denunziato conflitto, ha trasmesso l'esposto al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, che a sua volta l'ha inviato il 24 settembre 2009 al Presidente della F.I.G.C.. Il giorno stesso la documentazione è stata rimessa al Presidente della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di Disciplina, con nota del 28 settembre 2009 ha investito dell'indagine sui fatti in questione la Procura Federale.

A conclusione dell'attività istruttoria, svoltasi mediante l'acquisizione di documenti e l'audizione dei sigg. Sergio Vincioni, autore dell'esposto, Giuseppe Micciani, Presidente della Delegazione Provinciale di Terni, Valerio Branda, Segretario del Comitato Regionale Umbria della Lega Nazionale Dilettanti, e sentito l'indagato avv. Massimo Longarini, il Procuratore Federale con atto del 26 gennaio 2010 ha deferito quest'ultimo al giudizio della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva per rispondere *“della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza previsti dall'art. 1, comma 1, CGS nonché dei doveri imposti dall'art. 10, commi 3 e 4 delle N.O.I.F. (nella versione previgente), dall'art. 34, comma 16 dello Statuto Federale odierno, dell'art. 28, comma 4 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, ed infine dell'art. 2, comma 1, del nuovo Regolamento di Disciplina per gli appartenenti agli organi della Giustizia Sportiva”*.

In punto di fatto il Procuratore Federale contesta all'avv. Longarini di avere, in costanza di carica quale Giudice Sportivo:

*“ 1) preso decisioni di carattere disciplinare come Giudice Sportivo per gare di settore giovanile disputate dalla ASD Virgilio Maroso e per gare del campionato cui partecipava la predetta società pur avendo lo stesso avv. Longarini espletato attività legale nell'interesse del Presidente della predetta società e della società medesima;*

*2) trattato in prima persona, in qualità di legale, vicende inerenti il cambio di denominazione sociale della medesima società, adombrando successivamente in varie sedi sospetti sulla legittimità di tale operazione, fino al punto di chiedere delucidazioni in proposito al Comitato Regionale Umbria e di inoltrare (in pendenza di indagine disciplinare a suo carico, in data 5.11.2009) un esposto proprio alla Procura Federale, in qualità di legale del Moroni;*

*3) manifestato al Segretario del Comitato Regionale Umbria sig. Branda uno specifico interessamento circa la fusione di tre società ternane (tra cui figurava proprio la ASD Nuova Virgilio Maroso) nella Sporting Terni;*

*4) intentato, a fronte di vantati crediti professionali verso la disciolta ASD Virgilio Maroso, in qualità di avvocato, ben quattro giudizi in sede fallimentare e civile contro la ASD Nuova Virgilio Maroso, prosecuzione della prima;*

*5) assunto la difesa tecnica di due ex soci della ASD Virgilio Maroso, chiedendo al Tribunale di Terni il sequestro del verbale di assemblea del 15.6.2006 contenente proprio la delibera di cambio di denominazione sociale in ASD Nuova Virgilio Maroso.”*

Nella seduta del 25 maggio 2010, fissata per la trattazione del procedimento, il Procuratore Federale ha illustrato oralmente la propria tesi accusatoria, chiedendo alla Commissione di Garanzia l'adozione della sanzione massima – destituzione – prevista dal Regolamento di Disciplina. L'incolpato avv. Massimo Longarini, pur ammettendo la propria leggerezza per non essersi preoccupato di un virtuale, ma in concreto inesistente conflitto di interessi, ha lamentato la strumentalità del procedimento finalizzato a eliminare lui stesso in quanto “soggetto scomodo” per aver rivolto alcune critiche ai responsabili territoriali della Lega Dilettanti (noncuranti delle ripetute sue richieste di nominare un giudice sportivo sostituto, ma anche delle segnalazioni di irregolarità nella vicenda sportivo-societaria della Nuova Virgilio Maroso e della Sporting Terni), e ha chiesto in via istruttoria l'audizione di altri testimoni, nel merito il proscioglimento.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La dimensione tematica e cartacea del procedimento è stata appesantita da argomenti e argomentazioni non direttamente rilevanti ai fini dell'incolpazione in oggetto, che è e rimane centrata sulla situazione di incompatibilità o virtuale conflitto tra la veste e l'immagine di serenità del Longarini giudice nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali e la gestione, tutta di parte, di personali interessi e di rapporti professionali del Longarini avvocato.

Di ben scarso interesse sono, in questo senso, i problemi relativi all'identità o alterità tra le società Virgilio Maroso e Nuova Virgilio Maroso, alle responsabilità per i debiti insoluti della Virgilio Maroso, all'invalidità del verbale societario del 15 giugno 2006, al possesso o meno del titolo sportivo da parte della Nuova Virgilio Maroso, alla legittimità della fusione per incorporazione di varie società nella Sporting Terni: che, comunque vengano risolti, non influiscono sul merito dell'accusa contestata all'avv. Longarini. Né ha inteso la stessa Procura Federale attribuire autonoma evidenza a taluni disservizi asseritamente causati da assorbenti impegni professionali dell'avvocato.

Minor attenzione ancora, se non per stigmatizzarne la grezza e stereotipica ineleganza, merita l'insinuazione difensiva dell'incolpato secondo cui il procedimento (da intendersi, sperabilmente, come rapporto a suo carico, non come deferimento) sarebbe stato utilizzato per soffocare una "scomoda" voce, appunto la sua, che criticava, come tuttora critica, azioni e/o omissioni dei vertici territoriali umbri della Lega Nazionale Dilettanti.

Ciò premesso, la Commissione osserva che in linea di fatto è del tutto pacifico che l'avv. Massimo Longarini, Giudice sportivo nella Delegazione Provinciale di Terni dal lontano 1992 e riconfermato con il C.U. n. 79 del 17 marzo 2008, abbia continuato a ricoprire attivamente tale ruolo fino a tutta la stagione calcistica appena conclusasi, come egli stesso ha ammesso nel corso della discussione orale contraddicendo la precedente – e del resto irrilevante – affermazione di essersi "autosospeso" dal gennaio 2009.

Altrettanto pacifico è che l'avv. Longarini sia stato per lungo tempo il difensore di fiducia in sede civile del sig. Marco Moroni e della ASD Virgilio Maroso di cui il Moroni era presidente fino al giugno 2006; che successivamente abbia agito giudizialmente contro la ASD Nuova Virgilio Maroso per ottenere il pagamento di proprie parcelle professionali, chiedendo addirittura la dichiarazione di fallimento della società, in Tribunale prima e poi in Corte d'Appello, sebbene senza successo; che attualmente sia in lite con la stessa Nuova Virgilio Maroso che esige il rimborso delle spese processuali liquidate da Tribunale e Corte d'Appello a carico di lui soccombente; che abbia sotto vari aspetti intrapreso animose iniziative – la cui fondatezza o infondatezza nel merito qui non interessa vagliare – ostili alla Nuova Virgilio Maroso, assistendo due soci della preesistente ASD Virgilio Maroso nell'istanza di sequestro del verbale assembleare 15 giugno 2006 e, più recentemente, presentando alla Procura Federale un esposto (5 novembre 2009) con cui si pone in dubbio la legittimazione della società al campionato di Promozione regionale per incertezza sul necessario titolo sportivo.

Si tratta, come si vede, di un insieme di atteggiamenti e di comportamenti che, in sé del tutto leciti in quanto espressione della libertà della persona e del professionista, stridono invece se posti in relazione di contestualità con la carica di Giudice simultaneamente rivestita. All'avv. Longarini non vengono rimproverati, sia chiaro, episodi specifici di inquinamento partigiano nel suo modo di svolgere il compito di Giudice sportivo. Non viene rimproverata, in altre parole, quella deviazione dalla terzietà che comporterebbe la destituzione dall'ufficio di giustizia secondo la previsione dell'art. 4, lettera d del Regolamento di Disciplina pubblicato il 26 maggio 2008. Si addebita invece, e fondatamente, all'avv. Longarini di aver creato e coltivato con confessata leggerezza una situazione che avrebbe potuto, anche inavvertitamente, distorcere i suoi provvedimenti disciplinari in funzione di effetti favorevoli o dannosi, diretti o mediati dalle complesse vicende del campionato, per le squadre della Virgilio Maroso o della Nuova Virgilio Maroso; una situazione per troppo tempo mantenuta in vita che, per le stesse virtuali ragioni di rischio, era comunque suscettibile di generare nell'osservatore un'ombra di dubbio e quindi di sfiducia nell'imparzialità del Giudice, nociva al prestigio delle istituzioni sportive, già tanto spesso investite dalle febbrili ondate del tifo, e al prestigio della giustizia calcistica in particolare.

Tali contestazioni trovano puntuale riscontro e fondamento normativo anzitutto nelle fonti che presiedono alla deontologia in generale dei tesserati, tenuti a *“osservare i principi di lealtà e probità (...) secondo i canoni della correttezza”* (Statuto F.I.G.C., art. 1, comma 5, lettera a), ed a *“comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”* (Codice di Giustizia sportiva, art. 1, comma 1).

Trovano riscontro altresì, in particolare, nelle norme sulla deontologia degli organi della giustizia sportiva, ai quali ultimi *“è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società affiliate o comunque di avere rapporti con tesserati che possano apparire in conflitto di interessi con la loro funzione”* (Statuto F.I.G.C., art. 34, comma 16), ed è fatto obbligo di *“astenersi dall’intrattenere con società affiliate o con loro dirigenti o tesserati o con altri soggetti rapporti che possano compromettere l’immagine di imparzialità dell’organo di giustizia”* (Regolamento di Disciplina, cit., art. 2, comma 1, lettera d).

Il confronto tra le fonti normative ora ricordate e la situazione di fatto, quale emerge dagli atti e dallo stesso franco riconoscimento dell’incolpato, rende ineluttabile l’affermazione di responsabilità sollecitata dal Procuratore Federale con riferimento alla violazione da parte dell’avv. Longarini di principi generali di lealtà e correttezza e di regole proibitive dettate specificamente per gli addetti alla giustizia sportiva, che avrebbero imposto all’incolpato di prevenire o quanto meno far cessare il conflitto dismettendo la veste di Giudice o sacrificando alla stessa i propri interessi professionali e litigiosi. Se le regole proibitive speciali sono infatti entrate in vigore nel perdurare, peraltro immutato, della situazione, con la previsione di sanzioni spazianti dall’ammonizione alla destituzione (Regolamento di Disciplina, cit., art. 4), nell’ordinamento sportivo i principi generali di lealtà e correttezza erano in vigore da sempre, ed erano presidiati da un ventaglio di sanzioni comprese tra l’ammonizione e l’inibizione temporanea addirittura fino a cinque anni (cfr. Codice di Giustizia sportiva, art. 1, commi 1 e 6 in relazione all’art. 19, comma 1, lettere a, b, h).

Tutto ciò considerato, la Commissione di Garanzia, avuto riguardo alla gravità dell’infrazione della quale è responsabile l’avv. Longarini, desunta dalla natura e dalla molteplicità dei fatti che la sostanziano nonché dalla protrazione della situazione nel tempo ben oltre l’entrata in vigore del Regolamento di Disciplina e fino all’attualità, reputa di dover infliggere all’incolpato, ai sensi dell’art. 4, lettera c del citato Regolamento, la sanzione della sospensione dalle funzioni di Giudice sportivo per la durata di un anno a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

#### **PER TALI MOTIVI**

Visto l’art. 8, comma 1, del Regolamento di Disciplina 26 maggio 2008; la Commissione di Garanzia della Giustizia sportiva dichiara il Giudice sportivo avv. Massimo Longarini responsabile dell’infrazione di cui agli artt. 1, comma 5, lettera a e 34, comma 16, dello Statuto della F.I.G.C., 1, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva, e 2, comma 1, lettera d del Regolamento di Disciplina, e infligge all’incolpato la sanzione della sospensione dalle funzioni per la durata di un anno a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 GIUGNO 2010

**IL PRESIDENTE**  
(dott. Pasquale de Lise)

## **2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

### **2.1. Segreteria**

#### **a) Campionato di 3<sup>a</sup> Categoria: gare di spareggio tra perdenti i Play Off dei quattro gironi ("A" - "B" - "C" - "D")**

A seguito dei risultati ottenuti nelle gare di spareggio tra le squadre perdenti i Play-Off del Campionato in oggetto, le Società A.S.D. Casamorcia Raggio e A.S.D. N. Tre Monti Montecastrilli, ovvero le vincenti degli incontri "A" contro "B" e "C" contro "D", effettueranno una ulteriore gara di spareggio per la determinazione della 9<sup>a</sup> promozione alla categoria superiore.

Effettuato il sorteggio per la stabilire la squadra prima nominata, di seguito, si definisce il programma della gara che verrà disputata in campo neutro:

**venerdì 18 giugno 2010 ore 20.30**

N.Tre Monti Montecastrilli - Casamorcia Raggio

**campo neutro:** Com.le "Borgioni" (*sint.*) loc. Pontevalleceppi (PG)

#### **REGOLAMENTO:**

Al termine dei tempi regolamentari, qualora le due squadre si trovassero in parità, si effettueranno due tempi supplementari di **15' minuti** ciascuno. Se al termine dei tempi supplementari dovesse sussistere ulteriore parità, verranno eseguiti i tiri di rigore secondo le modalità previste dalle "Regole del Giuoco del Calcio".

\*\*\*\*\*



**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr**

CANESTRARI ROBERTO (ASSISIUM)

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr**

ATIF TARIK (CITERNA)  
LANDI LORENZO (CITERNA)  
SANTI MIRKO (CITERNA)

**I AMMONIZIONE**

MARIOTTI IGNACIO (ASSISIUM)  
CANESCHI ALESSANDRO (CITERNA)  
NERI ANDREA (CITERNA)

**SPAREGGIO TRA LE PERDENTI I PLAY OFF DI  
TERZA CATEGORIA**

**GARE DEL 12/ 6/2010**

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr**

PASSERI SIMONE (CASAMORCIA RAGGIO)

**I AMMONIZIONE**

BARTOLINI LUCA (CASAMORCIA RAGGIO)  
CALZUOLA FABRIZIO (CASAMORCIA RAGGIO)

**GARE DEL 13/ 6/2010**

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER UNA GARA**

ISIDORI ALESSIO (BORGO RIVO)

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr**

ISIDORI ALESSIO (BORGO RIVO)  
MUNDO FRANCESCO (BORGO RIVO)  
FALSETTI ANDREA (N. TRE MONTI N. CASTRILLI)  
MENCHETTI EMILIANO (N. TRE MONTI N. CASTRILLI)

**I AMMONIZIONE**

ALIPERTI GIUSEPPE (BORGO RIVO)  
CAMILLI MARCO (BORGO RIVO)  
FEDERICI LORENZO (BORGO RIVO)  
MILLESIMI FEDERICO (BORGO RIVO)

**I° TROFEO "OFFICINA DEL CAFFE'" DI S.LUCIA**

**GARA: CRAZY BAR - NEW GALLES DEL 31/05/2010**

**LETTO** il Comunicato del Giudice Sportivo del Torneo;

**VISTI** gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe;

**RILEVATO:** che al 7' del s.t. veniva espulso il calciatore SMACCHIA MATTEO della Società NEW GALLES per aver tenuto grave comportamento offensivo ed intimidatorio nei confronti dell'Arbitro;

**Che** al termine della gara lo SMACCHIA reiterava il comportamento offensivo;

Preso atto della sospensione cautelare adottata dal Giudice Sportivo del Torneo;

**D E L I B E R A**

**SQUALIFICA** il calciatore **SMACCHIA MATTEO** della Società NEW GALLES **fino al 10 Luglio 2010** ritenendolo responsabile del comportamento di cui in premessa.

**X° TORNEO - BASTIA CUP – IX° TROFEO – TERMICA UMBRA –  
BASTIA SETTORE GIOVANILE**

**CATEGORIA ALLIEVI**

**1. GARA GIOVANILI TODI / DUCATO CALCIO DEL 26.05.2010**

**PRESO ATTO** della trasmissione degli atti di gara da parte del Giudice del Torneo per l'adozione dei provvedimenti relativi a quanto riportato nell'allegato al referto arbitrale;

**RILEVATO:** che al termine della gara l'allenatore della Società Ducato Calcio faceva notare all'arbitro che il giocatore n. 8 della Società Giovanili Todi non corrispondeva al calciatore indicato nella lista di gara;

che il direttore di gara convocava immediatamente il giocatore e dopo una verifica dettagliata si accorgeva che effettivamente la foto del cartellino non corrispondeva al soggetto presente;

che lo stesso calciatore presente confermava di non essere Gennarucci Valerio, il n. 8 indicato nella distinta di gara;

che anche il dirigente accompagnatore ufficiale della Società Giovanili Todi ammetteva l'irregolarità;

**PRESO ATTO** della sospensione cautelare adottata;

**P.Q.M.  
D E L I B E R A**

**INFLIGGE** alla Società Giovanili Todi la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 (Giovanili Todi/Ducato Calcio 0-3);

**ORDINA** la trasmissione degli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

## ***CATEGORIA ESORDIENTI***

### **2. GARA SAN MARCO JUVENTIVA / SUBASIO DEL 07.06.2010**

**PRESO ATTO** della trasmissione degli atti di gara da parte del Giudice del Torneo per l'adozione dei provvedimenti relativi a quanto riportato nel referto arbitrale;

**RILEVATO:** che il Sig. Tili Tomas, dirigente della Società Subasio, al 14° minuto del terzo tempo veniva allontanato dal campo per reiterate proteste nei confronti dell'arbitro;

che lo stesso Sig. Tili non solo non si allontanava, ma entrava all'interno del terreno tenendo un comportamento pesantemente minaccioso e proferendo frasi pesantemente offensive all'indirizzo del direttore di gara, tutto ciò in maniera reiterata;

che nell'ambito del su menzionato comportamento il sig. Tili Tomas, altresì, si produceva in uno sputo che attingeva l'arbitro al volto;

**PRESO ATTO** della sospensione cautelare adottata;

**P.Q.M.  
D E L I B E R A**

**INFLIGGE** al Sig. Tili Tomas, dirigente della Società Subasio, l'inibizione sino al 09 giugno 2011.

## **XXIII° TORNEO - VALNESTORE - A.S. D. REAL TAVERNELLE**

### ***CATEGORIA ALLIEVI***

#### **1. GARA ROMEO MENTI / VALROMANA DEL 17.05.2010**

**PRESO ATTO** della trasmissione degli atti di gara da parte del Giudice del Torneo per l'adozione dei provvedimenti relativi a quanto riportato nel referto arbitrale;

**RILEVATO:** che al 30° del secondo tempo il Sig. Baba Qirjako, dirigente accompagnatore ufficiale della Società Valromana, proferiva nei confronti dell'arbitro parole gravemente offensive e gli lanciava una bandierina, non colpendolo;

**PRESO ATTO** della sospensione cautelare adottata;

**P.Q.M.  
D E L I B E R A**

**INFLIGGE** al Sig. Baba Qirjako, dirigente accompagnatore ufficiale della Società Valromana l'inibizione sino al 31 ottobre 2010.

## **CATEGORIA GIOVANISSIMI**

### **2. GARA PERUGIA CALCIO / DERUTA DEL 30.05.2010**

**PRESO ATTO** della trasmissione degli atti di gara da parte del Giudice del Torneo per l'adozione dei provvedimenti relativi a quanto riportato nel referto arbitrale;

**RILEVATO:** che al 22° del secondo tempo il Sig. Carannante Francesco, giocatore della Società Perugia Calcio, colpiva con calci e pugni, a gioco fermo, un giocatore avversario ed altresì sputandogli addosso;

**PRESO ATTO** della sospensione cautelare adottata;

**P.Q.M.  
D E L I B E R A**

**INFLIGGE** al Sig. Carannante Francesco, giocatore della Società Perugia Calcio, la squalifica per n. 6 gare da scontarsi nel campionato di competenza della prossima stagione sportiva.

## **I° TORNEO GIOVANILE CITTA' DI MAGIONE - A.C. D. MAGIONE**

### **CATEGORIA ALLIEVI**

#### **GARA MAGIONE / MONTEMALBE ELLERA DEL 29.05.2010**

**PRESO ATTO** della trasmissione degli atti di gara da parte del Giudice del Torneo per l'adozione dei provvedimenti relativi a quanto riportato nel referto arbitrale;

**RILEVATO:** che a fine gara il calciatore della Società Magione, Sig. Ricci Davide, metteva le proprie mani sul volto dell'arbitro, proferendo contestualmente parole offensive nei confronti dello stesso arbitro;

**PRESO ATTO** della sospensione cautelare adottata;

**P.Q.M.  
D E L I B E R A**

**INFLIGGE** al Sig. Ricci Davide, calciatore della Società Magione, la squalifica per n. 8 gare da scontarsi nel campionato di competenza della prossima stagione sportiva.

**20° TORNEO CITTA' DI SANSEPOLCRO - 2010 - 20° TROFEO  
CARLO OELKER - SANSEPOLCRO CALCIO**

***CATEGORIA ALLIEVI***

**GARA JUNIOR CAMP/S. FIRMINA DELL'01.06.2010**

**PRESO ATTO** della trasmissione degli atti di gara da parte del Giudice del Torneo per l'adozione dei provvedimenti relativi a quanto riportato nel referto arbitrale;

**RILEVATO:** che al 36° del secondo tempo si scatenava una rissa tra i giocatori di entrambe le squadre, tra i quali venivano individuati: il Sig. Bindi Marco, n. 5 della Società Junior Camp, il quale colpiva con un pugno un giocatore della società S. Firmina, senza procurargli danni fisici evidenti; il Sig. Couli Baly Soleimane, n. 9 della Società Junior Camp, il quale colpiva con un calcio il portiere della squadra avversaria, procurandogli un ematoma sul braccio;

**PRESO ATTO** della sospensione cautelare adottata;

**P.Q.M.  
D E L I B E R A**

**INFLIGGE:**

- al Sig. Bindi Marco, calciatore della Società Junior Camp, la squalifica per n. 3 gare da scontarsi nel campionato di competenza della prossima stagione sportiva.

- al Sig. Couli Baly Soleimane, calciatore della Società Junior Camp, la squalifica per n. 4 gare da scontarsi nel campionato di competenza della prossima stagione sportiva.

\*\*\*\*\*

## **4. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE REGIONALE FEMMINILE**

### **4.1. Consiglio Direttivo**

#### **a) Autorizzazione art. 34 c. 3 lettera b) delle N.O.I.F. – Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare**

- Vista l'istanza presentata dalla Società A.C Femminile Città di Castello;
- Esaminati i documenti allegati;
- Visti il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica, il Consiglio Direttivo del C.R. Umbria, nell'ultima riunione utile, ha espresso parere favorevole all'utilizzo in gare ufficiali della prima squadra, fino al termine del rispettivo certificato, la seguente calciatrice:

<u>Calciatrice</u>	<u>data di nascita</u>	<u>matricola</u>	<u>scadenza certificato</u>
Chucchiarini Annalisa	21/02/1996	4617820	06/11/2010

\*\*\*

### **4.2. Attività di Rappresentativa**

#### **a) Convocazione Rappresentativa Femminile Under 15**

In vista del Torneo per Rappresentative Regionali Under 15 Femminile (fase finale) in programma dal **27 giugno al 04 luglio 2010 a CHIANCIANO TERME (SI)**, il C.R. Umbria, su indicazione dello Staff Tecnico convoca per il giorno **GIOVEDI' 17 GIUGNO 2010, alle ore 16.00**, presso lo Stadio **Comunale "Giuliano Borgioni" di Ponte Valleceppi (PG)**, gentilmente concesso dalla Società A.S.D. PONTE VALLECEPPI, per sostenere un allenamento, le sotto elencate calciatrici:

<b>A.S. DERUTA</b>	PELLEGRINO SOFIA.
<b>A.C. FEMMINILE CITTA' DI CASTELLO</b>	CUCCHIARINI ANNALISA.
<b>A.S.D. G.M.T. 2005</b>	FERRETTI ALESSANDRA.
<b>A.F.D. GRIFO PERUGIA</b>	CATANOSSI MARTA, CUCCHIARINI FRANCESCA.
<b>A.C.D. GRIFOPONTE TORGIANO</b>	CECCARELLI MARTINA, CIACCI SABRINA.
<b>POL.D. JULIA SPELLO</b>	ANGELUCCI ANGELA, NARCISI ELISA, POLLICE ADRIANA.
<b>POL.D. MADONNA ALTA</b>	RICCI NICOLE.
<b>A.C.D. OLIMPIA MEDIO TEVERE</b>	BROZZETTI VALENTINA.
<b>A.S.D. PICCHI SAN GIACOMO</b>	GELMETTI FRANCESCA.
<b>POL.D. PISTRINO</b>	ROSMINI MARTINA.
<b>A.S.D. TERNI EST</b>	MONETINI NOEMI.

<b>Dirigente Accompagnatore:</b>	ELISA MONSIGNORI;
<b>Selezionatore:</b>	GLORIA GIOGLI;
<b>Preparatore Atletico:</b>	MARCO NUTRICA
<b>Medico:</b>	Dott. MARCELLO SALIBRA;
<b>Massaggiatore:</b>	GIANCARLO CIACCINI;
<b>Collaboratore:</b>	MASSIMO FANALI;

Il regolamento della F.I.G.C. (art. 76 comma 2 delle N.O.I.F.) dispone che le calciatrici sono obbligate a rispondere alla presente convocazione. Eventuali gravi motivi, che impediscano di rispondere alla suddetta convocazione, dovranno essere comunicati entro e non oltre **MERCOLEDI' 16 Giugno 2010** al Selezionatore **GLORIA GIOGLI tel. 333/4053880** oppure via fax al numero 075/5069631.

Le calciatrici convocate dovranno presentarsi, con **puntualità e muniti di indumenti da giuoco (compresi i parastinchi) e copia del CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA'.**

**Si precisa che in mancanza del certificato medico le calciatrici interessate non potranno effettuare l'allenamento o l'eventuale gara amichevole.**

\*\*\*\*\*

**PUBBLICATO IN PERUGIA ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. UMBRIA IL 16 GIUGNO 2010.**

Il Segretario  
(Valerio Branda)

Il Presidente  
(Luigi Repace)